

Contabilità. Le proposte dell'Organismo italiano per l'adeguamento normativo

Leasing finanziario e Tfr con valutazioni europee

Una «traccia» per migliorare la disciplina sul bilancio

Franco Roscini Vitali

L'Organismo italiano di contabilità ha elaborato la versione finale del documento relativo al completamento del recepimento delle direttive 2001/65 e 2003/51. Nella stesura finale, il documento — visibile sul sito internet della Fondazione — contiene alcune significative modifiche rispetto alla precedente versione, resa nota alla fine di luglio (si veda «Il Sole-24 Ore» del 2 e del 3 agosto).

Le principali novità della proposta di articolato, che potranno modificare le norme del Codice civile in materia di redazione del bilancio, riguardano ambito di applicazione, principi di redazione, documenti che compongono il bilancio, criteri di valutazione e destinazione dell'utile di esercizio.

Alcune disposizioni sono obbligatorie mentre altre, riferite in particolare ai criteri di valutazione, sono opzionali. Vediamo, dunque, quali sono le novità.

Beni in leasing

È previsto che nella redazione del bilancio, salvo diversa disposizione di legge, debba essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione.

In applicazione di questo principio, i beni oggetto di leasing finanziario sono iscritti in una specifica voce dello stato

patrimoniale dell'utilizzatore.

La funzione finanziaria sussiste, per presunzione, quando in seguito al contratto di leasing, la parte prevalente di rischi e benefici connessi ai beni utilizzati in locazione finanziaria si trasferisce sostanzialmente in capo al locatario; la presunzione sussiste anche quando il valore effettivo del bene al momento del riscatto è significativamente superiore al prezzo di riscatto pattuito.

Ne consegue che non è solo dall'esistenza dell'opzione di riscatto prevista contrattualmente che deriva l'obbligo di adottare la metodologia finanziaria, ma dall'insieme delle condizioni contrattuali che portano a ritenere che, di fatto, si è realizzato il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni oggetto di leasing.

La componente finanziaria del costo dei beni in leasing è determinata secondo il metodo finanziario.

Schemi di bilancio

Lo schema di stato patrimoniale prevede specifiche voci, oltre che per i beni in leasing, anche per il trattamento di fine rapporto. La classificazione delle attività e delle passività, tra poste correnti e non correnti, si basa sulla previsione che negoziazione, realizzazione o estinzione dell'attività o della passività avvengano entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio oppure, se superiore, entro il normale ciclo operativo dell'impresa.

Irisconti sono inclusi tra le attività o passività correnti, ma le eventuali quote non correnti sono classificate nelle altre attività o passività non correnti.

Le azioni proprie possedute

dalla società sono portate a riduzione del patrimonio netto attraverso l'iscrizione di una specifica voce negativa, che non è distribuibile.

Nel conto economico le voci «proventi» e «oneri straordinari» accolgono solo proventi e oneri che hanno un effetto rilevante sul risultato di esercizio, la cui fonte è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa, costituita dall'insieme delle attività caratteristiche, marginali e complementari svolte normalmente dall'impresa, e

che al contempo derivano da eventi casuali e infrequenti. Non si considerano straordinari, per esempio, gli effetti economici derivanti da cambiamenti dei criteri di valutazione e da rettifiche di errori di precedenti esercizi, che sono entrambi rilevanti direttamente nel patrimonio netto.

Criteri di valutazione

L'utilizzo del fair value (valore equo) è obbligatorio soltanto per la valutazione degli strumenti finanziari derivati, mentre è facoltativo per la valutazione di immobilizzazioni, investimenti immobiliari, attività biologiche e prodotti agricoli. La capitalizzazione dei costi di sviluppo è obbligatoria, ma non si possono distribuire dividendi se non ci sono riserve distribuibili sufficienti a coprire l'importo non ancora ammortizzato.

Le attività possedute per la vendita sono iscritte tra le attività correnti e valutate al minore tra il valore contabile precedente e il fair value, ridotto degli oneri stimati per la vendita alla data di riferimento del bilancio, e non sono più assoggettate ad ammortamento.

Nota integrativa

Nella nota integrativa deve essere esposta la composizione della voce «rimanenze», se non già presente nello stato patrimoniale.

Fusioni

Nella disciplina delle fusioni debuttano le definizioni di avviamento positivo e negativo e il relativo trattamento contabile.

Il documento dell'Organismo italiano di contabilità sull'adeguamento delle norme di bilancio alle direttive Ue

I motivi dell'iniziativa Oic

Ripartiamo le «Note introduttive alla proposta Oic di completamento dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della Direttiva 2001/65/CE e della Direttiva 2003/51/CE»

Tra gli scopi assegnati dallo Statuto all'Oic vi è anche quello di «offrire collaborazione al legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa, al fine di favorire un rapido e puntuale adeguamento della disciplina in materia di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali, anche mediante l'emissione di pareri al Parlamento e al Governo» (articolo 3, lettera f).

Coerentemente con le previsioni statutarie, l'Oic ha predisposto un'ipotesi di articolato — da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni competenti — al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della Direttiva 2001/65/CE e della Direttiva 2003/51/CE, andando così oltre il recepimento minimale — circoscritto alle sole previsioni obbligatorie — di tali Direttive, come in concreto è avvenuto.

La proposta formulata dall'Oic risponde all'esigenza avvertita da più parti di ridurre le ampie differenze normative oggi esistenti cercando così di armonizzare, in modo omogeneo, la disciplina contabile con le disposizioni previste dai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Va in proposito ricordato come, a seguito della scelta operata con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, gli Ias/Ifrs trovano applicazione, in taluni casi come facoltà e in altri in via obbligatoria, nella redazione dei bilanci di esercizio e consolidati di una vasta platea di imprese, sia quotate sia non quotate.

Tale scelta appare sostanzialmente coerente con gli orientamenti manifestati sul punto dalla Commissione europea. Ciò, tuttavia, ha determinato una situazione in

cui coesistono imprese che adottano, in via facoltativa o obbligatoria, gli Ias/Ifrs con imprese che continuano ad applicare la disciplina tradizionale in materia di bilancio basata sul recepimento delle direttive contabili comunitarie.

Si tratta di una situazione che presenta significativi risvolti negativi vuoti per il sistema economico nazionale vuoti per il mercato e le istituzioni. Un contesto legislativo caratterizzato da una disomogeneità nelle regole applicabili determina, non solo una minore comparabilità dell'informazione finanziaria pubblicata con scadimento dell'utilità della medesima, ma ha anche ripercussioni sull'applicazione di tutte quelle discipline — come ad esempio quella fiscale — che utilizzano i risultati di bilancio per assolvere la propria funzione. A ciò vanno aggiunti gli inevitabili aggravii amministrativi, con conseguente perdita di competitività del sistema economico nazionale, che tutto ciò determina.

Si pone dunque la necessità di provvedere al completamento dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della Direttiva 2001/65/CE e della Direttiva 2003/51/CE, in modo da determinare un avvicinamento della normativa applicabile dalla generalità delle imprese alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali.

Di qui la proposta di articolato di modifica della disciplina contabile in materia di bilancio avanzata dall'Oic. La proposta è corredata da una relazione esplicativa delle scelte e dei contenuti ipotizzati. La proposta Oic sarà a breve completata con la presentazione di un'ipotesi di modifica anche della disciplina del bilancio consolidato contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 per avvicinarla alla normativa Ias/Ifrs.

Territorio. Istruzioni agli uffici

Stretta retrodatata sui finanziamenti

Angelo Busani

Non può essere applicata l'imposta sostitutiva (ma va applicata l'imposta ipotecaria nella misura ordinaria) al contratto di finanziamento a medio-lungo termine che presenti clausole in base alle quali il soggetto finanziato possa risolvere anticipatamente il contratto attraverso l'estinzione del debito prima che decorra la durata minima di diciotto mesi e un giorno. Lo ha stabilito l'agenzia del Territorio nella circolare 6 (prot. n. 87493) del 5 dicembre 2006, sulla scorta della sentenza della Cassazione 1165 del 26 maggio 2005.

Anche se l'agenzia precisa che questo indirizzo «non costituisce un superamento degli orientamenti interpretativi fin qui emanati in tema di estinzione anticipata richiesta dal soggetto finanziato», si tratta di un'interpretazione che altera quanto si è costantemente praticato da moltissimi anni a questa parte. Stupisce, perciò, che l'agenzia inviti gli uffici periferici ad applicare il dettato della circolare «sia in sede principale che suppletiva», cioè sia per gli atti presentati d'ora in avanti sia agli atti già introdotti in passato nel sistema pubblicitario.

Infatti, sulla scorta di ripetute interpretazioni ministeriali (circolare 8 del 24 settembre 2002, risoluzione 1 del 24 febbraio 2003, risoluzione 2 del 24 marzo 2003, circolare 3 del 27 aprile 2001, risoluzione 35020 del 2 giugno 1980), si riteneva comunemente che il discrimine per applicare l'imposta sostitutiva fosse rappresentato dal fatto che l'operazione nascesse a medio-lungo termine, a nulla importando che poi l'operazione finisse prima di diciotto mesi e un giorno (Cassazione, sentenza 4470 del 4 luglio 1983 e sentenza 1585 del 18 febbraio 1994).

Unica sottolineatura era quella secondo cui il contratto non poteva contenere clausole di recesso *ad nutum* a favore della

banca finanziatrice (cioè clausole che attribuissero alla banca di poter chiamare al rientro il cliente in qualsiasi momento, senza dover addurre particolari ragioni), ben potendo contenere invece clausole, riferite a circostanze o fatti riconducibili a esigenze di tutela del credito, in base alle quali la banca poteva chiedere la decadenza del cliente dal beneficio del termine (anteriore rispetto alla scadenza dei 18 mesi e un giorno) se questi ad esempio diventava inadempiente.

Ora invece l'agenzia del Territorio dice: non c'è problema se il rapporto contrattuale viene estinto dal cliente mediante un versamento anticipato del-

CLAUSOLA BLOCCANTE

Non si può applicare l'imposta sostitutiva a contratti di finanziamento che prevedono un'uscita prima dei diciotto mesi

la somma che gli è stata mutuata. L'importante è che questa facoltà di recesso non sia scritta nel contratto. Infatti, se il contratto riporta una clausola del genere, è un contratto che non può essere definito a medio-lungo termine e quindi non è un contratto a cui è applicabile l'imposta sostitutiva.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva al contratto di finanziamento non potrà essere contestata quando all'ufficio dell'agenzia del Territorio che gestisce i registri immobiliari sia presentato un annotamento di cancellazione di un'ipoteca iscritta in una data non anteriore al periodo di diciotto mesi e un giorno. Potrà invece essere contestata quando il contratto di finanziamento consenta il recesso *ad nutum* della banca o del mutuatario prima di questo termine.



“Cedere una delle mie attività e investire nel campo dell'innovazione energetica è stato possibile, grazie alla mia banca”

Getting you there. **FORTIS**


Stai cercando una banca che ti aiuti a innovare e diversificare le attività della tua azienda? Fortis vanta una rete internazionale di filiali che la colloca tra i protagonisti del mercato finanziario. La nostra missione è offrirti soluzioni integrate con le quali potrai valorizzare i tuoi interessi aziendali e il tuo patrimonio personale. Con una visione globale delle tue esigenze finanziarie come imprenditore, azionista e privato, ti accompagniamo in ogni momento importante della vita. Con un unico obiettivo: portarti dove vuoi arrivare.

www.fortis.com

Fortis Via Cornaggia, 10 - 20123 Milano. Per maggiori informazioni tel. 02 57532 1

Milano | Torino | Brescia | Treviso | Bolzano | Padova | Bologna | Firenze

Commercial Banking
Private Banking
Trust
Leasing
Commercial Finance



Francia,
un rendez-vous unico

www.franceguide.com

Maison de la FRANCE